

30 Aprile.

 IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

Decreta :

1. La giurisdizione civile contenziosa e non contenziosa, e la giurisdizione penale pe' delitti non militari, sulle persone addette alla milizia, sono deferite ai Tribunali ordinari civili e criminali, con che il foro privilegiato militare è abolito.

2. Il foro è determinato dalle norme generali attualmente in vigore, e le procedure già incamminate sono devolute ai Tribunali competenti, dinanzi ai quali l'una o l'altra delle parti sarà libera di agire per la continuazione, reclamando la trasmissione dagli Auditorati degli atti relativi.

3. Gli Auditorati consegneranno pure gli atti de' processi criminali ordinarii, consunti od in corso, ai Tribunali rispettivi.

Il Presidente MANIN.

CASTELLI.

Il Segretario J. ZENNARI.

30 Aprile.

CITTADINI!

La resa della Città di Udine, fu opera di alcuni vilissimi, e non dell'intera popolazione.

Le granate ed i razzi piovevano sulla Città, ed il popolo animoso e tranquillo giurava di seppellirsi nelle sue ruine, piuttosto che cedere.

L'interesse però, e la viltà di pochi tradiva quei generosi, trattando di nascosto un'infame Capitolazione con un esecrato nemico.

Non appena fu udita tal parola che l'imprecazione di migliaia di vittime piombava sui traditori. Ma la truppa di linea non contemplata nei patti abbandonava la Città riparandosi sul Tagliamento.

La popolazione lasciata in balia di se stessa, vedendosi venduta, cadde nell'abbattimento e nella prostrazione.

Italiani! la nostra maledizione si aggravi sugli autori di una tanta infamia, ma nella nostra giustizia solleviamo un popolo generoso, che soffre avvilito curvato sotto il peso di una colpa non sua.

La stirpe Friulana saprà cancellare col sangue nemico quell'onta, di cui la si voleva macchiata, e raddoppierà i suoi sforzi per annientare gli avanzi dell'esercito invasore.

UN CITTADINO,